

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ENTE TERZO SETTORE

"La compagnia di Monsanto"

Art. 1 Denominazione e sede e durata

Ai sensi della Legge 106/2016 e del decreto legislativo 117/2017 e seguenti e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ente terzo settore, denominata "La compagnia di Monsanto".

L'Associazione ha sede nel Comune di Barberino Tavarnelle (FI) e ha durata illimitata.

L'Associazione è apolitica ed apartitica e svolge la propria attività nel rispetto della libertà, dignità e uguaglianza degli associati e dei principi di democrazia.

Art. 2 Scopo, finalità e attività

L'Associazione ha come principi ispiratori, l'assenza di fini di lucro e l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i, art. 5 comma 1 d.lgs. 117/2017).

Lo scopo dell'Associazione è promuovere la produzione e la diffusione dell'arte, della cultura nel settore del teatro a favorire la crescita culturale in qualsiasi sua forma e di praticare in maniera amatoriale l'arte della recitazione.

Per la realizzazione di suddette finalità l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolge le seguenti attività:

- Realizzazione, produzione e messa in scena di spettacoli teatrali;
- Realizzazione, produzione e distribuzione di lungometraggi e/o cortometraggi con ogni mezzo tecnico;
- Organizzazione, collaborazione e partecipazione a rassegne concorsi teatrali e/o cinematografici e/o letterari;
- Valorizzazione delle tradizioni popolari e religiose;
- Promozione e realizzazione di ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell'Associazione;
- Promozione di incontri e scambi culturali con Paesi esteri, anche appartenenti alla Comunità Europea;
- Realizzazione di attività didattiche, sportive e culturali per ragazzi;

Ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 117, questo atto è esente dall'imposta di bollo.

Giuseppe G. Perini *Stefano Bozzi*
Andrea Ricci *Valeria Adriani*
Maria Antonella *Roberto*

- Promuovere e organizzare anche in collaborazione, seminari, scuole, conferenze, stage, premi, concorsi, borse di studio, mostre e rappresentazioni di ogni genere anche con la partecipazione di non soci;
- Partecipare a iniziative culturali a carattere tecnico, artistico, professionale, organizzate da altri;
- Svolgere e/o partecipare a qualsiasi altra attività, in proprio o in collaborazione, in modo diretto o indiretto, che concorra o possa concorrere all'attuazione dei fini sociali.

L'Associazione potrà inoltre esercitare altre attività diverse da quelle principali così come previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione potrà praticare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e potrà, altresì realizzare, anche in forma organizzata e continuativa, campagne di raccolta fondi mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

Art. 3 Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati, in ogni caso, non potrà essere inferiore al minimo di Legge.

Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche maggiorenni e le persone giuridiche, senza alcuna distinzione di genere, etnia, idee e religione, che ne condividono lo spirito, gli ideali ed il presente Statuto.

Le persone giuridiche partecipano nella persona di un loro rappresentante.

È prevista l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su richiesta scritta dell'aspirante Socio con l'osservanza delle seguenti modalità:

- a) I dati a norma di legge necessari all'identificazione;
- b) dichiarare di attenersi al presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni ed alle deliberazioni degli Organi sociali.

E' compito dell'Organo di Amministrazione l'ammissione a Socio, che decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel libro degli associati.

Nel caso la domanda venga respinta, deve essere data comunicazione e motivazione all'interessato nei 60 giorni successivi al diniego. L'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea dei Soci, nella sua prima riunione utile.

I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

Ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 117, questo atto è esente dall'imposta di bollo.

- Soci Fondatori;
- Soci ordinari;
- Soci frequentatori;
- Soci onorari;
- Soci sostenitori.

I Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

I Soci Ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

I Soci Frequentatori, per la durata di un anno, rinnovabile, sono coloro che, su richiesta di almeno due soci fondatori o ordinari, sono ammessi dal Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, a partecipare all'attività dell'Associazione. Essi sono tenuti al pagamento delle quote sociali ordinarie.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo.

Art. 4 Diritti e obblighi degli associati

Tutti i Soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi dell'Associazione.

Tutti i Soci sono tenuti a prestare la loro opera per l'attuazione degli scopi sociali, limitatamente alle loro possibilità e disponibilità. La partecipazione alla vita dell'Associazione e il lavoro volontario a favore dell'Associazione prestato dai Soci sono concordati con l'Organo di amministrazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- osservare lo Statuto, le delibere dell'Organo di amministrazione e gli eventuali Regolamenti interni;
- rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione;
- corrispondere le quote associative annualmente fissate dall'Organo amministrativo.

Art. 5 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione e decesso.

- ## 1. Il Recesso

L'associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione.

- ## 2. L'esclusione

L'esclusione è prevista quando il Socio:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti interni;

Ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 117, questo atto è esente dall'imposta di bollo.

Eugenio Garibaldi
Adriano
Moro Antonelli

R. X
Gradato Henri
André Drogini
Ander Car Thundor
Jere Sari
Kess' wess
M. Samsuk V. A. L. C. L. G.

loro
e soci
ipare
minati
e loro
avore
erni;
sua

- si renda moroso di oltre trenta giorni nel versamento della quota associativa annuale per l'esercizio in corso;
- ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali, morali o all'immagine dell'Associazione, assuma atteggiamenti offensivi, aggressivi, alimenti e provochi contrasti con gli altri Soci. L'esclusione è deliberata dall'Organo di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata per iscritto al Socio interessato. I Soci esclusi potranno ricorrere contro il provvedimento presentando appello all'Assemblea ordinaria dei Soci entro trenta giorni dalla data di delibera.

3. Il decesso

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto di partecipazione all'attività dell'Associazione.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, non rimborsabili e non sono rivalutabili.

Art. 6 Organi sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- L'Organo di amministrazione;
- L'Organo di controllo (se obbligatorio);
- Il Revisore legale dei conti (se obbligatorio).

Art. 7 Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del Rendiconto economico-finanziario o del Bilancio e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea può essere riunita su istanza del Presidente, su richiesta di due membri dell'Organo di amministrazione o di almeno un quinto dei Soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione tramite avviso scritto che deve essere comunicato ai Soci tramite pubblicazione dell'avviso sulle pagine social o sul sito web o tramite email. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci iscritti nel libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione purché in regola con il pagamento delle quote associative anche se iscritti da meno di tre mesi; a ciascun Socio spetta un solo voto. È ammesso l'intervento per delega scritta ed a ciascun Socio sono consentite al massimo tre deleghe.

Ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 117, questo atto è esente dall'imposta di bollo.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno per voto palese, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.

All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, i componenti dell'Organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il Rendiconto economico-finanziario o il Bilancio e il Bilancio sociale nel caso di raggiungimento delle soglie di legge;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- f) approva gli eventuali Regolamenti interni;
- g) delibera sulle modifiche dello Statuto;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto o dai Regolamenti alla sua competenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In ogni Assemblea è redatto un verbale a cura di un segretario verbalizzante che sarà riportato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

È validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. Prima e seconda convocazione possono essere fissate a partire da almeno ventiquattro ore una dall'altra.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione dei punti g), ed h), in prima convocazione occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in seconda convocazione occorre la presenza, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

L'associato potrà partecipare anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero può esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificarne l'identità.

Art. 8 Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione definito Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

È eletto dall'Assemblea dei Soci ogni quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Esso è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più membri,

Ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 117, questo atto è esente dall'imposta di bollo.

Eugenio G. Caruso *Stef. e Brag.*
Quar. Ricci Leone *Nedini Adriana*
More Antonin

il Consiglio rimane valido finché restano in carica tre membri. Qualora rimangano in carica meno di tre membri, il Presidente o il Vicepresidente procederà con sollecitudine, alla convocazione dell'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio.

All'interno dell'Organo di amministrazione saranno nominati il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.

L'Organo di amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, all'Organo di amministrazione:

- a) decidere circa l'amministrazione e l'impiego del patrimonio e delle entrate dell'Associazione;
- b) curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c) redigere il Rendiconto economico-finanziario o il Bilancio da proporre all'approvazione dall'Assemblea dei Soci e il bilancio sociale nel caso di raggiungimento delle soglie di legge;
- d) fissare l'ammontare della quota associativa annuale;
- e) delegare alcuni dei propri poteri al Presidente o ad uno o più amministratori, fissandone i limiti nell'atto di delega;
- f) nominare facoltativamente, tra i Soci esterni ad esso, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dall'Organo di amministrazione stesso;
- g) redigere i Regolamenti interni da proporre all'approvazione dall'Assemblea dei Soci;
- h) predisporre modifiche dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- i) deliberare sull'ammissione degli associati con le modalità previste dall'art. 4 del presente Statuto;
- j) deliberare sull'esclusione degli associati con le modalità previste dall'art. 5 del presente Statuto;
- k) individuare eventuali attività diverse esperibili secondo l'art. 6 D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso da recapitarsi in forma scritta, anche telematica, almeno cinque giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Si ritiene validamente costituito in assenza delle formalità della convocazione qualora siano presenti alla riunione tutti i membri.

Alle riunioni, per essere valide, deve partecipare la maggioranza dei componenti ed ogni delibera è valida solo se ottiene la maggioranza dei voti dei presenti. Ogni delibera deve risultare dal verbale riportato sull'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione.

Art. 9 Presidente e Vicepresidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio. Egli presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione e, nei casi di urgenza, può esercitarne i poteri.

Ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 117, questo atto è esente dall'imposta di bollo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Qualora l'incarico di Presidente si renda vacante, Il Vicepresidente ne assume le funzioni sino alla prima Assemblea dell'Organo di amministrazione successiva.

Art. 10 Segretario e Tesoriere

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli Organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri, conserva i contratti e gli ordinativi.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione, incassa le quote sociali e i vari contributi, si occupa della contabilità, tiene i libri contabili e la cassa, redige i rendiconti secondo le indicazioni impartite dal Consiglio direttivo.

Art. 11 Organo di Controllo

Laddove ricorrano le condizioni di legge è nominato un Organo di controllo formato da tre soggetti dall'Assemblea dei Soci, che avrà le funzioni e opererà come previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 12 Revisione legale dei conti

Laddove ricorrano le condizioni di legge è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro dall'Assemblea dei Soci, che avrà le funzioni e opererà come previsto dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 13 Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale.

Art. 14 Rendiconto economico-finanziario / Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio (30 aprile) l'Organo di amministrazione predisporrà il Rendiconto economico-finanziario o il Bilancio per sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e del Bilancio sociale nel caso di raggiungimento delle soglie di legge.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale consuntivo, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 117, questo atto è esente dall'imposta di bollo.

Eugenio G. Geronzi
Alessandro Ricci
Nencini Adriano
Morio Antonio

Art. 15 Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 16 Libri sociali

L'Associazione, a cura dell'Organo di amministrazione nella persona del segretario, deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione inoltre, a cura dell'Organo a cui si riferiscono, deve tenere i seguenti libri:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi inoltrando richiesta scritta all'Organo di amministrazione che risponderà sempre per iscritto proponendo una data e un orario di accesso entro i trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta.

Art. 17 Volontari

I volontari sono persone fisiche che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 117, questo atto è esente dall'imposta di bollo.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art 18 Lavoratori

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del Decreto 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 19 Estinzione o scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, ex D. Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 20 Clausola compromissoria

Per qualsiasi controversia, i Soci s'impegnano a non adire ad altre autorità, compresa quella giudiziaria, per le questioni non risolubili dagli Organi sociali, si rimettono al giudizio inappellabile di un Collegio arbitrale composto da due membri nominati dalle parti, più un terzo di comune accordo.

Art. 21 Clausola integrativa denominazione APS

La locuzione "APS" verrà inserita ed integrata automaticamente nella denominazione sociale, una volta acquisita la qualificazione di Associazione di promozione sociale attraverso l'iscrizione al registro delle APS.

Art. 22 Clausola integrativa denominazione Ente del terzo settore

La locuzione "ente del terzo settore" o l'acronimo ETS verrà inserita ed integrata automaticamente nella denominazione sociale, una volta acquisita la qualificazione di ETS attraverso e per gli effetti dell'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.

Art. 23 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del settore.

Ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 117, questo atto è esente dall'imposta di bollo.

Eugenio G. Orsini grafia Bergamo

Anna Pucci Milano Antonelli

Veronica Dolciere

Handwritten signatures and notes on the right margin, including names like "Veronica Dolciere", "Anna Pucci", and "Eugenio G. Orsini".

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPSI UT POGGIBONSI

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1137
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 17/10/2020 REGISTRATO IL 30/10/2020
NUMERO ELENCO ATTI 3001137

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE:
ID. TELEMATICO: TZ320L001137000AA

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 94195590487

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1